

CIRCOLARE n. 23 del 10 marzo 2020

Prot. n. 294 GRG/bf

OGGETTO: DPCM 9 marzo 2020 "Io resto a casa" – Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza COVID-19

Per effetto del DPCM "io resto a casa" le regole di contenimento del COVID-19 a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020 sono uguali su tutto il territorio nazionale.

Preme segnalare che:

- è consentita l'attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18,00 successivamente potranno essere effettuate solo consegne a domicilio;
- sempre nella medesima fascia oraria, i pub potranno svolgere esclusivamente attività di somministrazione di cibi e bevande;
- si ricorda che vi è sempre l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- si trasmette anche un dossier riepilogativo delle disposizioni attualmente in vigore a livello nazionale e Regionale

Facendo seguito alla circolare Fipe di ieri, si comunica che questa notte è stato pubblicato in GU il DPCM 9 marzo 2020, c.d. "Resto a casa" (allegato 1), **volto ad estendere all'intero territorio nazionale le misure di contenimento più rigorose** previste – inizialmente – per la sola Regione Lombardia e le 14 Province collegate (cfr. circolare Fipe n. 20/2020).

Il Provvedimento è stato annunciato nella conferenza stampa tenutasi ieri in tarda serata, sede in cui il Presidente del Consiglio Conte ha spiegato che, visti i numeri relativi alla diffusione dell'epidemia in Italia, il Governo ha deciso di estendere su tutto il Paese misure molto restrittive, con l'intento di modificare le abitudini personali e contrastare più efficacemente l'avanzata del COVID-19 per tutelare la salute dei cittadini, pur contemperando altri interessi meritevoli di tutela.

Per questo motivo il DPCM appena varato prevede l'applicazione **lungo tutta la penisola** – isole comprese - **delle misure a contenimento rafforzato previste nell'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, alle quali si aggiunge il generale divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico** (cfr. art. 1, comma 2).

Si afferma esplicitamente che dalla data di efficacia delle disposizioni del suindicato Decreto, cessano di produrre effetti, le misure di cui agli artt. 2 e 3 del Provvedimento dell'8 marzo, ove incompatibili con il nuovo regime (art. 2, comma 2).

**L'Italia è quindi oggi un'intera Zona Protetta alla quale è applicabile un unico regime giuridico di contenimento dell'emergenza epidemiologica** particolarmente gravoso **che è già in vigore dalla data odierna e che, salvo diverse esplicite previsioni da parte di successivi DPCM, resterà tale fino al prossimo 3 aprile.**

Tra le misure più rilevanti per il settore si ricordano in particolare le seguenti:

- **restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche:** ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute ma è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si ricorda che il Ministero degli Affari Esteri ha chiarito che: *i)* le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro (salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus); *ii)* le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati (il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa).
- È prevista la **sospensione di ogni attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**. Sul punto è bene precisare che, con riferimento alle **attività di pub**, anche su sollecitazione della Federazione, il Governo in data odierna ha chiarito tramite [FAQ](#) che il **divieto riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande**. È possibile, quindi, continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, **sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi** (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), **nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti** (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l'**obbligo di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.
- **Obbligo per gestori di bar e ristoranti:**
  1. **di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** (nuova cartellonistica – allegato 2);
  2. **di rispettare l'orario di apertura dalle ore 06,00 alle ore 18,00**. A tal proposito, nelle [FAQ](#) sopra citate, il Governo ha chiarito che il limite orario dalle 6,00 alle 18,00 è riferito solo all'apertura al pubblico. Come già fatto presente dalla Federazione, **l'attività può, quindi proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio (delivery)**. Dovrà esser cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma di *delivery* – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

**È bene ricordare che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista la sospensione dell'attività.**
- Allo stato, sono consentite le **attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente**, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con **modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, **e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.**
- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile.
- **Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture


dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Si coglie l'occasione per trasmettere un dossier riepilogativo delle disposizioni in vigore a livello nazionale e regionale (allegato 3), ricordando che il [sito della Federazione](#) è aggiornato in tempo reale sulle novità normative e sui chiarimenti forniti dalle Autorità competenti.

Prosegue il massimo impegno della Federazione che è in costante contatto con le Istituzioni non solo per avere ulteriori chiarimenti in merito ai diversi profili non ancora chiari - come l'ampliamento dell'attività nelle fasce orarie di chiusura obbligatoria (ad es. vendita per asporto) - ma anche e soprattutto per sollecitare i provvedimenti di sostegno economico per tutto il settore rappresentato, stante l'eccezionalità del momento di crisi, necessari ad assicurare alle imprese il contenimento delle pesanti perdite subite in questo periodo di bassa o addirittura inesistente attività.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Calugi



Allegati 3

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare FIPE n. 20/2020 Circolare FIPE n. 19/2020 Circolare FIPE n. 17/2020 Circolare FIPE n. 16/2020 Circolare FIPE n. 14/2020	<a href="https://www.fipe.it/">https://www.fipe.it/</a>	emergenza epidemiologica; COVID-2019; territorio nazionale; Zona protetta; DPCM; delivery; pub;